Approvato con delibera nº 39 del 21/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

e A/1, A/8 e A/9 e relative	0,5%	
l'unità immobiliare posseduta da 41, lett. c), n. 6), della legge n. 160	SI	
sa la categoria catastale D/10)	0,1%	
e D (esclusa la categoria catastale	0,98%	
	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019 n. 160	
	0,98%	
cione principale e dai fabbricati	0,98%	
Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni		0,88%
Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati		0,88%
	'unità immobiliare posseduta da 41, lett. c), n. 6), della legge n. 160 sa la categoria catastale D/10)  e D (esclusa la categoria catastale  cione principale e dai fabbricati  Categoria catastale:  - D/2 Alberghi e pensioni (con fine- D/8 Fabbricati costruiti o adattati di un'attivita' commerciale e non si diversa senza radicali trasformazi  Immobili di categoria C Categoria catastale:  - C/1 Negozi e botteghe	l'unità immobiliare posseduta da 41, lett. c), n. 6), della legge n. 160  Sa la categoria catastale D/10)  D (98%  Esenti ai sensi dell'art. 1, 758, della legge 27 dicem n. 160  O,98%  Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni  Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: - gli immobili di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) L. 222/1985..

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 8/1/2025 alle 17:21:58